



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR
a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: REGOLE COMUNI, SOGGETTI E PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

T.A.R. Veneto, Sez. I, 16/10/2025, n. 1815: Raggruppamenti temporanei di imprese. Non è normativamente prescritta la necessaria corrispondenza tra la quota di partecipazione al RTI e la quota di esecuzione negli appalti di servizi (a differenza che negli appalti di lavori). È fatta salva l'eventuale diversa disciplina della *lex specialis*.

Nel caso in esame la ricorrente ha impugnato gli atti della gara indetta dalla stazione appaltante per l'affidamento del servizio di direzione lavori, ispettorato di cantiere e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

In uno dei motivi del ricorso, la ricorrente ha sostenuto che il raggruppamento secondo classificato avrebbe dovuto essere escluso dalla gara perché il professionista mandante del raggruppamento stesso non sarebbe stato in possesso dei requisiti di ordine speciale (concernenti la capacità economica e finanziaria e la capacità tecnica e professionale) corrispondenti alla quota di esecuzione dallo stesso dichiarata in sede di offerta.

Il T.A.R. Veneto, richiamando l'Adunanza Plenaria n. 27 del 2014, ha ribadito, sul punto, che negli appalti di servizi e di forniture (a differenza che negli appalti di lavori) non vige per legge il principio di corrispondenza necessaria tra la qualificazione di ciascuna impresa



e la quota di prestazione di rispettiva pertinenza nel RTI e che la relativa disciplina è rimessa alla *lex specialis* di gara.

Negli appalti di servizi e di forniture è, quindi, rimesso all'apprezzamento discrezionale della stazione appaltante l'eventuale previsione di una quota minima di requisiti in capo alle singole imprese del RTI: d'altronde l'art. 68, co. 9, D.lgs. n. 36/2023, prevedendo la responsabilità solidale di tutti i componenti del RTI per l'adempimento dell'intera prestazione contrattuale, esclude il rischio di "elusione del principio di affidabilità degli operatori economici".

Nella fattispecie concreta la legge di gara prevedeva espressamente che i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali potessero essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, senza fissare una quota minima di requisiti speciali che dovesse essere posseduta e spesa, nella fase di esecuzione, dal singolo componente del raggruppamento. Pertanto, l'ammissione del controinteressato non era censurabile nei termini prospettati dal ricorrente.

In sintesi, dunque, laddove la corrispondenza tra le quote di qualificazione e di esecuzione non è richiesta dalla *lex specialis* di gara, si verte in una situazione nella quale i requisiti di ordine speciale sono previsti per l'intero raggruppamento, senza distinzione in relazione ai suoi componenti.

[Consulta la sentenza](#)